



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 gennaio 2021  
(OR. en)

5441/21

LIMITE

WTO 7  
AGRI 18  
UD 14  
UK 16

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2021/0003(NLE)

---

---

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 gennaio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 7 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione e il Regno di Thailandia in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 7 final.

---

All.: COM(2021) 7 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 19.1.2021  
COM(2021) 7 final

2021/0003 (NLE)  
**SENSITIVE\***

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione e il Regno di Thailandia in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea**

---

\* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

## RELAZIONE

Nell'ottobre 2018 l'UE ha formalmente avviato il processo negoziale (ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994) con alcuni membri dell'OMC a Ginevra. Il principio alla base dei negoziati è un "approccio comune" sviluppato tra l'UE e il Regno Unito nel 2017 su come "ripartire" gli impegni quantitativi contenuti nell'elenco OMC dell'UE a 28 per i 143 contingenti tariffari dell'Unione nel quadro dell'OMC per prodotti agricoli, ittici e industriali. La base di tale approccio è che il volume attuale di ciascun contingente tariffario sarà pienamente mantenuto in futuro, ma ripartito in due territori doganali distinti: l'UE a 27 e il Regno Unito.

Il principio della metodologia applicata si basa sui flussi commerciali verso l'UE a 27 e il Regno Unito durante un periodo di riferimento rappresentativo (di tre anni, dal 2013 al 2015) per tutti i contingenti tariffari dell'OMC.

Il 15 giugno 2018, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT con i pertinenti membri dell'OMC al fine di ripartire le concessioni OMC dell'Unione sui contingenti tariffari.

La metodologia concordata per la ripartizione è descritta dettagliatamente nel regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio. Più specificamente, l'articolo 2, lettera b), del regolamento conferisce alla Commissione il potere di modificare le quote di ripartizione tenendo conto delle informazioni d'interesse apprese nel quadro dei negoziati condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 o da altre fonti aventi un interesse per un contingente tariffario specifico.

Il Consiglio (comitato della politica commerciale) è stato consultato regolarmente in merito al contenuto e all'avanzamento dei negoziati. I negoziati con il Regno di Thailandia sono sfociati in un accordo siglato a Ginevra il 7 gennaio 2021 ("l'accordo").

La Commissione propone pertanto al Consiglio di autorizzare la conclusione dell'accordo.

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 207, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE per la conclusione degli accordi internazionali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Proporzionalità**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, è prescritta una decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e comunicazione**

Per la stragrande maggioranza dei 31 contingenti tariffari concernenti il Regno di Thailandia, i volumi ripartiti originariamente proposti dall'UE sono stati accettati dal Regno di Thailandia. Per cinque contingenti tariffari di pollame/anatra, i volumi sono stati adeguati sulla base dei dati ufficiali Comext nello stesso periodo di riferimento 2013-15, considerato più rappresentativo per il commercio di tali prodotti rispetto ai dati originali basati su licenza specifica. Per il pollame cotto ciò si traduce in una riduzione sostanziale del volume del contingente tariffario dell'UE a 27 che scende a 53 866 tonnellate (rispetto al volume dell'UE a 28 di 160 033 tonnellate); un contingente tariffario di carni di galli e di galline trasformate scende a 2 435 tonnellate (rispetto al volume dell'UE a 28 di 14 000 tonnellate). Per il contingente tariffario di carni di volatili salate il riadattamento porterà a un nuovo contingente tariffario dell'UE a 27 di 81 968 tonnellate (volume dell'UE a 28 di 92 610 tonnellate). Per gli altri due contingenti tariffari più piccoli di carni di pollame e anatra trasformate, l'accordo comporta rispettivamente l'adeguamento del volume del contingente tariffario dell'UE a 27 a 1 940 tonnellate (volume dell'UE a 28 di 2 100 tonnellate) e il mantenimento delle 10 tonnellate.

Per un contingente tariffario di preparazioni/conserve di pesci, il commercio globale di tali prodotti registrato in Comext è stato utilizzato come base per l'adeguamento a causa del basso utilizzo di questo contingente da parte del Regno di Thailandia, il che ha portato al nuovo volume dell'UE a 27 di 423 tonnellate (volume attuale dell'UE a 28 di 1 410 tonnellate). Con le suddette modifiche rispetto alla proposta originaria, l'UE è in grado di perfezionare i negoziati con il Regno di Thailandia per tutti i contingenti tariffari interessati.

Gli adeguamenti di cui sopra sono effettuati nel pieno rispetto del principio generale dell'"approccio congiunto" UE-Regno Unito ossia del mantenimento in futuro dei vigenti volumi di contingenti tariffari complessivi dell'UE a 28 suddivisi in due territori doganali separati.

Il regolamento pertinente (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio e il relativo regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione saranno modificati per riflettere i suddetti volumi di contingenti tariffari modificati.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente. La misura è adottata in attuazione di un accordo a seguito di negoziati nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994, un diritto dell'Unione ai sensi dell'accordo OMC.

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione e il Regno di Thailandia in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ("GATT 1994") per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
- (2) I negoziati si sono conclusi e il 7 gennaio 2021 è stato siglato un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia ("l'accordo").
- (3) L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva, conformemente alla decisione [...] del Consiglio.
- (4) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È concluso l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Thailandia in relazione ai negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

---

<sup>1</sup> GU C del , pag. .

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista nell'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*